

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3744-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3744-B):

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	404
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini (5521) (ore 17,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.

Ricordo che nella seduta del 2 febbraio scorso si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti ed il relatore e il Governo hanno espresso i pareri.

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 5521)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione *(vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 2)*, nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni *(vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 3)*.

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni *(vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 4)*.

Ricordo, altresì, che non sono stati presentati emendamenti ammissibili riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 5)*.

Avverto che il Governo ha presentato le ulteriori proposte emendative 1-ter.020, 4.70, 6-octies.010, 6-octies.020, Dis. 1.012 e che ha ritirato il proprio emendamento 4.25.

Avverto altresì che sono state ritirate dai presentatori, prima dell'inizio della seduta, le proposte emendative Fontanini 1.1 e 1.2, Guido Giuseppe Rossi 1-ter.011, Paglierini 1-ter.012, Fontanini 2.01, Luciano Dussin 2.02, e 2.05, Fontanini 2.06, 3.1, 3.2 e 4.17.

Avverto, inoltre, che a norma degli articoli 86, comma 1 e 96-bis, comma 7, del regolamento, e secondo la prassi costantemente seguita su analoghi provvedimenti, la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto volti ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito, le proposte emendative del Governo: 1-ter.020, relativo al termine per la comunicazione degli introiti da parte dei soggetti della riscossione dell'ICI; 6-octies.010, in materia di proroga dei cosiddetti ammortizzatori sociali; 6-octies.020, relativo all'utilizzo delle risorse erogate ai comuni in materia di reddito minimo di inserimento.

La Presidenza non ritiene, infine, ammissibile l'articolo aggiuntivo Dis.1.012 del Governo, in quanto volto a incidere, nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge, su una norma volta a prorogare il termine per l'esercizio di una delega legislativa in materia di disciplina del servizio elettrico *(vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 1)*.

Invito, dunque, i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il pa-

rere sull'emendamento 4.70 del Governo e sul relativo subemendamento Zaccaria 0.4.70.1.

GIANCARLO GIORGETTI, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni accettano l'emendamento 4.70 del Governo ed esprimono parere contrario sul subemendamento Zaccaria 0.4.70.1. In conseguenza della presentazione dell'emendamento 4.70 del Governo e del parere favorevole su di esso, le Commissioni, che prima avevano espresso parere favorevole sull'emendamento Zaccaria 4.19, esprimono su quest'ultimo parere contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello formulato dal relatore Giancarlo Giorgetti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Olivieri 1.70, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	194
<i>Hanno votato no</i> ..	205).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Gianni non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1-ter.15 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	406
<i>Votanti</i>	273
<i>Astenuti</i>	133
<i>Maggioranza</i>	137
<i>Hanno votato sì</i>	269
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Bonito 2.1 e Zaccaria 2.2.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sull'ordine dei lavori per chiedere la votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 49.

In effetti, signor Presidente, gli identici emendamenti Bonito 2.1 e Zaccaria 2.2 mirano a sopprimere l'articolo 2 del decreto-legge. Tale disposizione stabilisce invero che: « Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni (...) » ma, praticamente, individua la persona che attualmente ricopre l'incarico. È come se l'articolo avesse la seguente dicitura: « Il dottor Pierluigi Vigna continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2005 »! È lapalissiano, signor Presidente, che si tratta, ai sensi dell'articolo 49, di un riferimento ad una persona determinata (non può essere un'altra).

Chiedo, pertanto, che sia disposta la votazione a scrutinio segreto. Grazie.

PRESIDENTE. Colleghi, con riferimento alla richiesta formulata dall'onorevole Boccia, rilevo che è stato chiesto lo scrutinio segreto sugli emendamenti Bonito 2.1 e Zaccaria 2.2, soppressivi dell'articolo 2 del decreto-legge, che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'esercizio delle funzioni del magistrato preposto alla Dire-

zione generale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si sostiene da parte dei richiedenti che si verterebbe nel caso di « votazioni riguardanti le persone », per le quali il regolamento prescrive lo scrutinio segreto.

Tale richiesta, secondo la Presidenza, non può essere accolta. La nozione di votazioni riguardanti persone, com'è stato puntualmente chiarito nell'ambito della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, deve intendersi riferita ad un numero chiuso di fattispecie concernenti: elezioni da parte dell'Assemblea o delle Commissioni; dimissioni di deputati; autorizzazioni a procedere per reati ministeriali; pareri in Commissione sulle proposte di nomina del Governo ai sensi della legge n. 14 del 1978. In tutti questi casi si verte in fattispecie in cui la votazione riguarda direttamente una persona determinata.

Nella presente circostanza, la norma attiene alla titolarità degli uffici e non le persone che *pro tempore* li ricoprono. In questo senso sono, del resto, i precedenti. Richiamo, in particolare, la seduta del 2 novembre 1989, in cui il Presidente, a fronte di un decreto-legge che conteneva, tra le altre, una norma che conservava la qualifica loro spettante ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, avevano la titolarità degli uffici delle preture circondariali (e che, come tali, erano strettamente individuabili), non ritenne di concedere lo scrutinio segreto, con le motivazioni sopra riportate.

Per tali ragioni, non posso accogliere la richiesta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, forse annoierò i colleghi intervenendo più volte per illustrare le nostre proposte emendative all'articolo 2. Innanzitutto, va dissipato un fraintendimento creato ed alimentato dalla maggioranza e che grava su questa Assemblea, nonostante le ripetute formulazioni del testo dell'articolo 2.

Se volessimo tenere fede a ciò che è scritto nel preambolo del provvedimento in esame, dovremmo ritenere che, nella predisposizione dell'articolo 2, il Governo si è posto, come primo impegno, la garanzia di un adeguato contrasto alla criminalità organizzata sotto il profilo del coordinamento delle indagini e dell'impulso alle indagini delle diverse procure distrettuali antimafia in materia di reati compiuti dalla criminalità organizzata.

Se così fosse, cari colleghi, non ci troveremmo di fronte ad un testo che, sia pure nelle sue diverse formulazioni, in realtà, non sovviene affatto rispetto a questa necessità. Peraltro — per adoperare le parole utilizzate dal Presidente della Repubblica nel messaggio trasmesso alla Camere con il quale ha rinviato il testo sull'ordinamento giudiziario —, si compie una grave menomazione delle prerogative del Consiglio superiore della magistratura.

Se davvero il Governo avesse voluto fare in modo che non ci fosse soluzione di continuità nell'esercizio di funzioni delicatissime come quelle che il nostro ordinamento affida al procuratore nazionale antimafia, avendo a cuore la possibilità che si produca una soluzione di continuità al vertice di tutte le procure distrettuali antimafia (penso alle procure di Napoli, di Palermo e di altre grandi città), avrebbe potuto predisporre molto semplicemente una norma di carattere generale (che, peraltro, abbiamo presentato attraverso una proposta emendativa ovviamente respinta), che stabilisse che, negli uffici particolarmente esposti nel contrasto alla criminalità organizzata, al fine di evitare vacanze nell'ufficio e di non far perdere forza all'azione giudiziaria di contrasto nei confronti delle mafie, si sarebbe assicurato che il dirigente dell'ufficio da sostituire vedesse prorogato il suo ufficio sino all'effettiva presa di posizione del magistrato successore nominato dal Consiglio superiore della magistratura, secondo le prerogative stabilite dalla Costituzione con procedimento previsto dalla legge.

Credo che tale soluzione dimostri l'assoluta capacità di fronteggiare la mole di questioni che possono sorgere e la vivis-

sima preoccupazione, anche nostra, che può nascere nel caso in cui uno di quegli uffici così delicati resti scoperto. Tale soluzione viene assolutamente smentita dal testo che la maggioranza ed il Governo hanno scelto, un testo che, invece, ormai troppo esplicitamente, mira ad un altro scopo, quello di evitare, non la soluzione di continuità, ma, al contrario, che il Consiglio superiore della magistratura compia quegli atti ed eserciti quei poteri e quelle funzioni che la Costituzione gli attribuisce.

Su questo punto vorrei essere chiara. Invito i colleghi che ancora non si sono accostati a questo tema a leggere attentamente l'articolo 2. Identico resta il giudizio anche leggendo l'emendamento che, comunque, è stato presentato e che ripristina il testo originario (anche qui una grande confusione, perché, quando le cose non sono chiare, gli intenti non sono esplicitabili; anche la confusione lessicale e di formulazione normativa è un indice della mancanza di chiarezza e di trasparenza negli obiettivi di perseguimento dell'interesse generale).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (ore 17.30)

ANNA FINOCCHIARO. Con questo articolo 2 accadrà che la soluzione di continuità che, stando al Governo e alla maggioranza, si sarebbe prodotta alla scadenza del mandato dell'attuale procuratore nazionale antimafia, si riproporrà, con la stessa qualità e livello di rischio e di preteso indebolimento dell'azione di contrasto nei confronti delle mafie, al 31 dicembre 2005.

A questo punto mi sembra assolutamente evidente che l'unico vero scopo di questa norma è quello di proibire al Consiglio superiore della magistratura di esercitare poteri, prerogative, funzioni attribuite allo stesso dalla Carta costituzionale e, nello stesso tempo, di azzerare un lavoro che è già cominciato (questo è già in contrasto con l'esigenza di fare presto e bene, a cui voi vi siete riferiti).

Chiediamo quindi la soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ieri ho avuto modo di partecipare ad alcune discussioni sulle linee generali, durante le quali mi sono trovato ad esprimere condivisione, pur con specifiche critiche su singoli punti, su ben quattro provvedimenti di legge in discussione. Forse non è del tutto vero che — come dice il Presidente del Consiglio — siamo i rappresentanti del male; quando si affrontano questioni che possiamo votare insieme e discutere sulla base di un confronto serio e vero, come si addice alla sede parlamentare, siamo pronti ad offrire contributi e anche consensi su soluzioni legislative; d'altra parte, lo stiamo facendo anche riguardo al provvedimento, che tra non molto verrà esaminato, in materia di messa alla prova dell'imputato.

Dunque, non ci sottraiamo al confronto, non amiamo lo scontro; ma come si fa, egregi colleghi, a non provare un senso di vergogna nell'approvare una norma quale quella contenuta nell'articolo 2, che è palesemente incostituzionale e che sarà dichiarata tale? A volte, nelle vostre dichiarazioni, sembra che questo sia quasi un motivo di vanto (mi riferisco al fatto di alimentare il conflitto con tutti, anche con la Corte costituzionale).

Si tratta di una norma scritta *ad hoc* — non so più quali « latinetti » usare —, neanche *ad personam*, ma esplicitamente *contra personam*, che determina la proroga di un organo monocratico e, quindi, si riferisce ad una persona — mi permetto di dissentire dall'interpretazione espressa dalla Presidenza sull'articolo 49 del regolamento —; si tratta di una norma su una persona che esercita e si immedesima in un organo monocratico, una norma in palese violazione degli articoli 104 e 105 della Costituzione.

È un triste paese e anche un triste Parlamento quello a cui qualcuno inde-

gnamente deve ricordare gli articoli della Costituzione, ma ho l'impressione che ciò vada fatto, perché fate finta di non conoscerli, fate finta di non sapere che l'ingenuità del Governo, in modo diretto, sui trasferimenti, sulle nomine e sugli atti tipici di competenza del Consiglio superiore della magistratura, quale è quello relativo allo *status* del procuratore antimafia, rappresenta una violazione costituzionale grave.

Che il dibattito non sia sulla persona è smentito da tutti i lavori parlamentari svolti finora; abbiamo assistito ed ascoltato interventi di ogni tipo: ricordo, per esempio, quello del presidente Mancuso, che — anche lui — si è pronunciato in Commissione affari costituzionali esprimendo critiche personali nei confronti del candidato o ex candidato possibile ed eventuale, Caselli, tuttavia riaffermando la necessità del rispetto delle regole, sempre e comunque. Ma è stato un dibattito sulla persona e sulle persone; ed una norma *contra personam* è una norma violentemente, drasticamente e palesemente anti-costituzionale.

Le nostre proposte emendative — lo ricordava la collega Finocchiaro, poc'anzi intervenuta — si fanno carico di assicurare, in ogni possibile modo, la copertura dell'ufficio relativamente al periodo di *vacatio* tra la scadenza ed il successivo concorso, e quindi la successiva nomina; si potrebbero approvare tali proposte o, comunque, altre che si facessero carico di tali esigenze. A ciò saremmo, invero, disponibili; ma voi non volete garantire la funzionalità e l'efficienza della Procura nazionale antimafia.

Non voglio, in questa sede, indagare le ragioni a fondamento di tale scelta; preferite, comunque, ingerirvi in poteri e compiti attribuiti espressamente dalla Costituzione al Consiglio superiore della magistratura. Così confermate di governare contro la Costituzione, alimentando conflitti e rivelandovi ancora una volta non degni di guidare un paese come l'Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo per-

sonale, l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Molto si è osservato in merito alle molteplici violazioni della Costituzione, in particolare, circa l'articolo 105 della nostra Carta. Vorrei soltanto aggiungere il riferimento alla violazione, palese, dell'articolo 3 della Costituzione.

Al riguardo, mi permetto di dissentire in ordine a quanto si è sostenuto a proposito della struttura di questa disposizione, che non recherebbe norme personali. La statuizione in questione, infatti, è priva soltanto del nome e del cognome della persona alla quale si riferisce ma è suscettibile di una sola applicazione e, quindi, come tale, è una norma singolare, assolutamente ingiustificata rispetto alla norma generale. Evidentemente, come è stato già osservato, non si percorre la strada di prolungare il periodo di vigenza dell'incarico; piuttosto, automaticamente lo si prolunga, con una formula che si applica ad una sola persona e, come è stato detto anche in quest'Assemblea, contro una sola persona.

Quest'ultima conseguenza discenderebbe, poi, da un'applicazione estensiva; la formulazione attuale è tuttavia viziata da una palese incostituzionalità. Quindi, ciò premesso, ritengo sia nostro dovere richiamare questo aspetto all'attenzione del Parlamento e richiamare, altresì, i profili collegati alle proposte emendative che verranno esaminate successivamente.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, mi rivolgo particolarmente a lei quale Presidente di questa Camera e, altresì, quale insigne giurista; mi rivolgo, peraltro, anche ai giuristi e al signor presidente della Commissione. Soprattutto, però, è a lei, Presidente, che mi rivolgo — infatti, si tratta di un provvedimento che la riguarda personalmente —; a lei ed agli uffici.

Ebbene, pur con il rispetto assoluto che da me è dovuto circa le decisioni che lei ed i suoi uffici assumete, le sarei grato se volesse riconsiderare la decisione che è stata assunta in ordine alla non concedibilità dello scrutinio segreto rispetto a questa votazione.

Non sta a me censurare la valutazione effettuata e la motivazione resa; tuttavia, per quanto in mio potere, sottoporrei alla sua attenzione, in sede di autotutela, la possibilità di riconsiderarle. Svolgo tali considerazioni perché ritengo che le osservazioni del collega Boccia siano state in parte oggetto di una valutazione sotto più profili non attendibile.

Al riguardo, considererò con lei, Presidente, il testo della disposizione in oggetto. Innanzitutto, si tratta di una previsione adottata con decreto-legge, il che implica quanto segue: l'espressione «alla data di entrata in vigore del presente decreto», che individua l'effetto sostanziale della norma, non fa riferimento ad un evento futuro ed incerto, legato al procedimento legislativo ordinario. Un qualsiasi progetto di legge che oggi si discutesse in questa sede potrebbe non produrre alcun effetto, non entrando mai in vigore; ma, nel caso di specie, si tratta, invece, di un provvedimento entrato in vigore con effetti di legge sostanziale in un determinato momento storico. Quindi, noi abbiamo un riferimento che in quel momento, ed in relazione a quell'ufficio, aveva un nome ed un cognome!

Questa è la prima osservazione da formulare, della quale credo non si sia sufficientemente tenuto conto e sulla quale invito i suoi uffici, signor Presidente, a svolgere una ulteriore riflessione, in sede di approfondimento, anche se potrà impegnare del tempo.

In secondo luogo, occorre tener presente che la norma si riferisce non ad un ufficio direttivo al quale possono essere preposti uno o più soggetti, ma ad un ufficio unico in tutta Italia, al quale è preposto un unico soggetto. Coniugando un unico soggetto a un'unica data, nota a tutti, vale a dire l'entrata in vigore del provvedimento in esame, si produce ov-

viamente, come ricordato dal collega Boccia, l'effetto per cui il presente decreto-legge ha un nome e un cognome!

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. In relazione a ciò, allora, se vogliamo essere aderenti alla sostanza della norma — e non soltanto ad una esterioresità formale, che potrebbe portarci lontano e che, se fosse applicabile ad un procedimento di legislazione ordinaria, non lo è sicuramente in relazione ad un procedimento di questo tipo —, ritengo che il voto segreto sia assolutamente necessario e si imponga, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento della Camera. Si tratta, infatti, di un provvedimento legislativo che, fin dalla sua entrata in vigore, ha nome e cognome ed è destinato ad incidere, come è noto, su una sola persona.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, ho ascoltato ed apprezzato le sue argomentazioni, e so anche che tutti i provvedimenti sono revocabili; tuttavia, adesso non mi trovo nelle condizioni di uscire dalla singolarità di questo caso (al riguardo, l'onorevole Zaccaria ha fatto riferimento alla sua natura di *ius singulare quod contra tenorem rationis*, vale a dire fuori da una regola precedentemente fissata). Pertanto, ritengo che la decisione che la Presidenza ha assunto sia conforme alle esigenze del buon proseguimento della seduta. Forse la deluderò, onorevole Fanfani, tuttavia credo che la specialità della materia consenta anche un'interpretazione non perfettamente calibrata con le sue argomentazioni di diritto.

Vorrei comunque dire che il tema è importante e che la Giunta per il regolamento, come è stato già affermato, potrà naturalmente esaminare con maggiore ampiezza le sue implicazioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, rispetto la sua decisione, anche se non la condivido, e le ho chiesto la parola sem-

plicemente per poter apporre la mia firma agli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame.

Senza essere costituzionalisti, infatti, risulta chiaro in modo lapalissiano che quella al nostro esame è una norma *ad hoc*, che persegue un intento specifico. Vorrei ricordare che, in questa Assemblea, di leggi *ad personam* ne sono state approvate diverse ed assai importanti, tuttavia non è stata mai varata una norma punitiva verso qualcuno, come quella in discussione.

Le ragioni testè esposte dal collega Fanfani sulle ragioni di incostituzionalità sono tutte comprensibili, soprattutto da persone autorevoli come lei, signor Presidente, che sanno bene di cosa si tratti. È questo il motivo per cui avverto il dovere personale e morale, oltre che politico, di sottoscrivere gli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame; auspico altresì che i colleghi non siano disattenti e valutino bene la disposizione che ci stiamo accingendo ad approvare, o meglio, come mi auguro, a respingere (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lettieri.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, le avevo precedentemente chiesto di parlare, dopo il collega Fanfani, per riproporre la questione della richiesta di scrutinio segreto sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che riguarda l'attribuzione di funzioni al procuratore nazionale antimafia.

Signor Presidente, lei ha dato una risposta al collega Fanfani, così come, in precedenza, l'ha data al collega Boccia. È stato riferito un parere espresso dalla Giunta per il regolamento nel marzo 2002. La Giunta per il regolamento ha affermato che, in generale, si ritiene che per vota-

zioni concernenti persone debbano intendersi solo quelle che incidono direttamente sulle situazioni giuridiche di persone determinate. A me sembra che ci troviamo di fronte ad una fattispecie che incide direttamente su una situazione giuridica. Si parla, infatti, di attribuzioni di funzioni specifiche solo in questo caso. Vi è « nome, cognome e data di nascita », se si considera la formulazione dell'articolo.

Sinceramente, quindi, non riusciamo a comprendere perché sia respinta la nostra richiesta di votazione segreta. Vorremmo porre nuovamente alla sua attenzione tale richiesta. So che vi è un precedente, che veniva citato, risalente al 1989, che tuttavia ritengo superato dal pronunciamento della Giunta per il regolamento che risale, come detto, al marzo 2002 e che trovo pienamente calzante con quanto ho in precedenza ricordato, ossia con la necessità che in questo caso — poiché si incide in modo diretto sull'attribuzione di una funzione e, dunque, di una situazione giuridica — si proceda ad una votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, ritengo di dover confermare la mia precedente decisione, perché l'incidenza cui lei si riferisce deriva dalla prosecuzione di una funzione che non è riferibile all'individuazione di una persona con caratteristiche tali da dover essere posta in discussione. Si tratta soltanto di una prosecuzione in relazione ad un ufficio che il provvedimento in esame intende confermare. Non si tratta, dunque, di un'incidenza sulla qualità della persona, ma sull'ufficio che la stessa ricopre. È un'interpretazione che certamente si riferisce anche alla persona, con « nome, cognome, indirizzo ed età » — come lei ha detto —, ma non è riferita direttamente al soggetto, quanto alla funzione che lo stesso ricopre.

Quanto, poi, ai precedenti, mi permetto di osservare che la Presidenza ha già esaminato tale problema e la decisione adottata non mi mette in condizione di derogare alle precedenti interpretazioni. Se lo facessi, darei un'interpretazione esclusivamente soggettiva e personale a

quella che è una valutazione già compiuta direttamente dagli uffici.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, comprendiamo il tipo di motivazione che lei adduce — ed è impeccabile —, ma desidero segnalare che non vi è dubbio che, dal punto di vista dei precedenti, questa decisione assume un valore particolare, perché la norma in esame riguarda una persona specifica, la cui situazione giuridica...

PRESIDENTE. Veramente, ne riguarda due...

LUCIANO VIOLANTE. È ancora peggio, signor Presidente. A questo punto, starei zitto, perché mi pare che la sua dichiarazione peggiori la situazione. Ciò vuol dire che si tratta di una legge predisposta per una persona contro un'altra.

Signor Presidente, vi è una sola persona interessata da questo provvedimento: il dottor Vigna, il quale ha accettato di entrare in tale situazione. Il provvedimento modifica la situazione giuridica del dottor Vigna. Considerando ciò che lei ha appena letto, infatti, si votano a scrutinio segreto le norme che incidono direttamente sulle situazioni giuridiche di persone determinate. Con la norma in esame, si incide direttamente sulla situazione giuridica di una persona determinata, che dovrebbe smettere, per legge, di esercitare una certa funzione, che ha esercitato finora in modo assolutamente lodevole. Si afferma, infatti, che la situazione giuridica di tale persona dovrebbe essere modificata, perché, pur dovendo cessare dalle sue funzioni, dovrebbe continuare ad esercitarle. Essendo una modificazione di una situazione giuridica di una persona determinata, sulla base di tale decisione, si dovrebbe votare a scrutinio segreto.

Si vuole superare questa situazione? Allora, si convochi la Giunta per il rego-

lamento e si modifichi tale deliberazione! Questa è la richiesta che le rivolgiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, ho svolto un'osservazione che lei ha subito colto con la sua consueta abilità... Intendo dire che quando ci si riferisce alla prosecuzione di un ufficio, a ciò che potrebbe accadere se non ci fosse tale prosecuzione e all'effetto che si potrebbe determinare, il riferimento non è ad una persona che si conosce, ma ad una *incertam personam*: quindi, la questione non riguarda le persone. Si potrebbe anche trattare di uno spettro di diverse persone, se fossero considerate diversamente le condizioni che si verificherebbero se la prosecuzione non ci fosse.

Perciò, mi pare di dover confermare la mia opinione. Naturalmente, la Presidenza della Camera potrà assumere — se lo riterrà — una responsabile decisione, ma il Presidente di turno procederà secondo la linea precedentemente fissata. Se vi fosse una valutazione diversa — che non è la mia —, il Presidente della Camera potrebbe sempre intervenire e rimettere la questione alla Giunta per il regolamento.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non possiamo discutere tutta la vita su questo argomento! Ho assunto un provvedimento, ora basta! Comunque, prego, onorevole Boccia, ha facoltà di parlare.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, avendo chiesto la votazione a scrutinio segreto, mi conceda qualche secondo per riflettere...

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, io le darei tutta l'anima mia; però, non intendo cambiare opinione sullo stesso argomento, nonostante il suo intervento...

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, ci sono due aspetti, non di merito, che mi inducono ad insistere.

Il primo aspetto riguarda la sua ultima affermazione secondo cui, se il Presidente

della Camera intendesse svolgere una riflessione suppletiva, lei di buon grado ne accetterebbe i risultati. Intanto, perché vi sia questa possibilità, bisognerebbe sentire il Presidente della Camera e verificare il suo pensiero. Ciò, in modo che la decisione sia confortata — come lei stesso ha auspicato — dalla valutazione dello stesso Presidente della Camera.

In secondo luogo, signor Presidente, non sono d'accordo (ma la mia affermazione vuole essere costruttiva) con quanto lei ha affermato per due volte: siccome vi è stato un pronunciamento della Presidenza di turno che in qualche modo ha preso una posizione, lei ha affermato di trovarsi in difficoltà nel modificare una decisione già assunta dalla struttura della Presidenza.

Signor Presidente, le chiederei la cortesia di non considerare questo come un precedente, perché altrimenti i lavori della Camera ne sarebbero condizionati. La Presidenza è impersonale: anche nel caso in cui si susseguano più Presidenti di turno, qualora la Presidenza dovesse in futuro valutare la possibilità di modificare un giudizio già espresso, certo non potrà essere costretta a confermare tale giudizio solo perché la persona del Presidente è cambiata. Le chiederei, quindi, solo di precisare che ciò è avvenuto in questo caso e che non si tratta di una regola che dobbiamo rispettare.

Anche per questo secondo motivo, le chiedo un supplemento di riflessione, rivolgendo una richiesta al Presidente Casini, al fine di dirimere tale questione con un suo autorevole intervento, in modo che si possa andare avanti, tenendo conto che questo « stop » a Caselli riguarda due persone: una che viene danneggiata ed un'altra che viene favorita. Sicuramente, esso riguarda persone e non funzioni, perché il soggetto è il magistrato in carica. Così recita la norma: essa non fa riferimento alle funzioni, ma al magistrato in carica. Quindi, signor Presidente, mi pare opportuna una riflessione.

PRESIDENTE. La ringrazio per questo invito alla riflessione, che è sempre una bella cosa!

Ho già ascoltato cinque interventi su questo tema. La sua valutazione circa il fatto che ogni decisione possa essere rivista impersonalmente da chi rappresenta l'ufficio è fuori di dubbio. Tuttavia, siccome « impersonalmente » rappresento me stesso, le ho già detto che non sono d'accordo sulla modifica delle decisioni precedenti come mia autonoma valutazione e non per sudditanza rispetto ad altrui decisioni. Il Presidente, se dovrà prendere provvedimenti, lo farà per il futuro. Allo stato ritengo di procedere.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Bonito 2.1 e Zaccaria 2.2, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo – Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*) (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	431
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	209
<i>Hanno votato no</i> ..	215).

Prendo atto che l'onorevole Santino Adamo Loddo non è riuscito a votare.

GIANCARLO GIORGETTI. Bravo Bertinotti!

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Santino Adamo Loddo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Avevo già tentato di esporre precedentemente la mia opinione. Peraltro, è capitato più volte nel corso della discussione di questo provvedimento, anche in sede di Commissioni riunite, che la foglia di fico della motivazione che adducete a sostegno di questa norma non regge di fronte all'obiezione di sistema che noi vi poniamo.

Possiamo ragionare a lungo e disquisire sull'applicabilità del voto segreto in tale caso. Condivido, peraltro, quanto già espresso dai colleghi e, da ultimo, dal presidente Violante. Tuttavia, la verità è che nessuna delle vostre obiezioni resiste di fronte alla chiarezza e all'efficacia del nostro emendamento che, pertanto, vi invitiamo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. L'emendamento in esame tende sostanzialmente a ridurre l'elemento di incostituzionalità che caratterizza la disposizione in oggetto e introduce un criterio di ragionevolezza nella struttura della norma. Quindi, esso consente di realizzare il fine che il legislatore sta perseguendo con uno strumento più adeguato e rispettoso — lo ripeto — del principio di uguaglianza, delle prerogative che in questa materia ha il CSM e delle procedure concorsuali che al CSM fanno capo. Quindi, credo che almeno questo emendamento debba essere preso in considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Commenti*) (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	433
<i>Votanti</i>	431
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	216
<i>Hanno votato sì</i>	215
<i>Hanno votato no</i> ..	216).

Colleghi, cosa succede? L'emendamento è stato respinto per un voto. Lo so, succede!

Passiamo alla votazione dell'emendamento Zaccaria 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se lasciate parlare l'onorevole Palma si capisce qualcosa...

NITTO FRANCESCO PALMA. Grazie, Presidente.

I due emendamenti testè respinti e quello in esame trattano lo stesso argomento e, nelle argomentazioni dell'opposizione, si fondano tutti sulle stesse ragioni, alcune dichiarate ed altre nascoste. Voi volete prorogare l'incarico all'attuale procuratore nazionale antimafia al solo fine di impedire che le procedure concorsuali attualmente in atto possano arrivare a compimento. Ciò in ragione di un emendamento presentato dal relatore secondo cui, nel riportare il termine al settantaduesimo anno di età, si dice specificatamente che la vacanza del posto deve essere individuata a quella data. L'opposizione assume che questa sia una norma fotografica non in positivo, cioè per prorogare il procuratore nazionale antimafia, di cui tutti riconoscono l'estrema capacità e di cui tutti apprezzano il lavoro finora svolto, ma in negativo, cioè per impedire ad altro magistrato di accedere a tale carica...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non siamo nella giungla e Tarzan non dovrebbe essere presente urlando da un banco all'altro! Che sistemi sono questi?

NITTO FRANCESCO PALMA. Colleghi dell'opposizione, come tutti voi sapete tale presupposto è falso perché mai il Consiglio superiore della magistratura avrebbe proceduto o procederà a quella nomina non per una ragione di valutazione professionale del magistrato, ma perché diversi sono i giochi e gli accordi tra le correnti della magistratura associata. Il problema è molto semplice: la procedura concorsuale per sostituire il procuratore nazionale antimafia, come da circolare del Consiglio superiore della magistratura, è stata aperta nel settembre 2004, scadendo l'incarico del procuratore nazionale nel gennaio 2005. Tutt'oggi, pur essendo trascorsi quattro mesi da tale data, il Consiglio superiore della magistratura non è neanche a metà del guado della procedura concorsuale dovendo ancora, ad esempio, procedere alle audizioni, all'indicazione del nominando in commissione, al concerto con il ministro ed all'approvazione in *plenum*. Dunque, prima di due-tre mesi tale procedura concorsuale non potrà essere portata a compimento.

L'opposizione chiede perché si modifica la norma specificando che la vacanza è al settantaduesimo anno di età, cioè ad agosto 2005, così imponendo la riapertura della procedura concorsuale. Il motivo è molto semplice: come dice lo stesso Consiglio superiore della magistratura la procedura concorsuale si apre con riguardo alla vacanza del posto in riferimento alla quale si valutano i requisiti soggettivi dei singoli magistrati. Dunque, può accadere che un magistrato « x », particolarmente valente e bravo, non avesse i requisiti nel settembre 2004 ma li abbia acquisiti adesso con riferimento ad una vacanza successiva. Ciò, peraltro, rispecchia la realtà delle cose dato che a tutt'oggi il Consiglio superiore della magistratura, pur trattandosi dell'incarico di procuratore nazionale antimafia, non ha avuto la sensibilità istituzionale di procedere alla rela-

tiva nomina essendo, evidentemente, impegnato in giochi di corrente.

Si riaprirà la procedura concorsuale, Presidente. Quindi, ad aprile di quest'anno, tutti i magistrati che avranno i requisiti per partecipare alla nomina di procuratore nazionale antimafia presenteranno la domanda, ivi compreso quel magistrato che pare essere così caro all'opposizione, ivi compreso quel magistrato, che pur essendo così caro all'opposizione, mai sarebbe stato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

Quindi, cosa vi è di male se ad aprile, allargandosi la cerchia dei candidati, il Consiglio superiore della magistratura potrà, come potrà, soffermare la propria attenzione e le proprie valutazioni su un numero più ampio di magistrati e decidere se sarà quel magistrato tanto caro all'opposizione a ricoprire quel posto o, per ipotesi, altro magistrato?

Quindi, per essere chiari, a me pare che questa sia una normativa in linea con il sistema, mentre è fotografica l'argomentazione sostenuta dall'opposizione di centro-sinistra.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zaccaria 2.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	439
<i>Votanti</i>	437
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	215
<i>Hanno votato no</i> ..	222).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Bruno non ha funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente non ho colto, tra le motivazioni addotte dall'onorevole Palma, la ragione per la quale il procedimento, già iniziato innanzi al Consiglio superiore della magistratura — peraltro secondo quanto prescritto da una direttiva del Consiglio medesimo, fondata sulla preoccupazione di ridurre al minimo la soluzione di continuità nella direzione degli uffici — due mesi prima della scadenza del mandato affidato all'attuale procuratore nazionale antimafia, e che ha già visto l'emissione di un bando, la presentazione delle domande e l'inizio della valutazione delle domande stesse, debba essere — per così dire — preso e buttato via. Eppure, si tratta esattamente di quel lavoro che avrebbe potuto consentire un ricambio nella direzione dell'ufficio di procuratore nazionale antimafia, tale da ridurre al minimo, se non addirittura azzerare, il rischio di una vacanza nella conduzione di tale ufficio.

Inoltre, il fatto di considerare il lavoro sinora svolto — ed anche le aspettative, legittime, di coloro i quali avevano presentato domanda, ritenendo di possedere i requisiti — come materiale di cui non servirsi, costituisce senz'altro la manifestazione più evidente, direi la più corposa e la più leggibile nella prassi, di una lacerazione del nostro impianto costituzionale, che prescrive appunto che spetti al Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno del potere giudiziario italiano, l'assegnazione dei posti direttivi.

Continuo ad interrogarmi, colleghi, sul fatto che la vostra reale intenzione, che è fin troppo palese, sia quella di decidere al posto del Consiglio, travalicando il dato costituzionale ed impedendo che, nella platea di coloro i quali concorrono — si vedrà poi con quale successo e fortuna —, vi sia persona a voi sgradita. Nella vostra ansia di fare questo, state « tritutando » la motivazione, che formalmente avete ad-

dotto, che è quella di non lasciare scoperto il posto di procuratore nazionale antimafia. Si tratta, peraltro, di un'evenienza, che si riproporrà esattamente nello stesso modo e con la stessa gravità, al 31 dicembre 2005 o comunque alla data che stabilirete, dato che ancora non ho capito quale sia la formulazione che avete deciso di adottare definitivamente.

Inoltre, cari colleghi, non occorre essere profeti di sciagure per dire che accadrà ciò che è nella logica che accada: mi riferisco al probabile ricorso al TAR da parte di tutti coloro che sono stati estromessi dalla possibilità di essere valutati secondo le regole prescritte dalla legge e dalla Costituzione e, a quel punto, qualcuno potrà sollevare un'eccezione di illegittimità costituzionale.

Il rischio, colleghi, è che l'ufficio di alto procuratore nazionale antimafia potrebbe rimanere scoperto per un periodo di tempo assai più lungo, incredibilmente più lungo, rispetto a ciò che avete tentato, in maniera ipocrita, di salvaguardare con il preambolo al provvedimento in esame e che, in verità, state massacrandolo con il testo dell'articolo 2 e con le proposte emendative che, di volta in volta, proponete, disfate e poi tornate a proporre.

Collegli, questa è la verità e ve ne dovete assumere la responsabilità! È una delle responsabilità che vi dovete assumere su uno dei versanti più esposti e delicati della tenuta democratica di questo paese, vale a dire il contrasto alle mafie (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 2.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	434
<i>Votanti</i>	432
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	213
<i>Hanno votato no</i> ..	219).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15 delle Commissioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, siamo di fronte alla seconda riproposizione del testo originario: l'incarico viene prorogato al compimento del settantaduesimo anno di età dell'attuale procuratore nazionale antimafia.

Colleghi, credo vi sia un limite alla decenza! Davvero mi chiedo come voi possiate pensare che quanto state ponendo in essere non venga letto. Almeno abbiate la dignità di dirlo con chiarezza! Alcuni di voi lo hanno rivelato, come risulta da fonti di agenzia; non so se sia stato un momento di verità colto da un cronista particolarmente attento, se quelle dichiarazioni fossero sorrette da un'assunzione piena di responsabilità.

Dichiarate chiaramente in questa aula il fine di tale provvedimento, cioè quello di escludere che dal novero dei partecipanti vi sia un magistrato che non tollerate per ragioni che, probabilmente, non siete in grado di confessare!

Dopo di che, credo che tutto ciò non giovi all'autorevolezza dell'attuale procuratore nazionale antimafia che è una persona degnissima e che, francamente, non meritava di trovarsi in una tenzone, nella quale ciò che si rappresenta non è il valore della dedizione della democrazia italiana a contrastare il potere criminale mafioso, ma è, al contrario, il tentativo da parte di questa maggioranza di decidere, nonostante ogni regola, chi debba occupare un certo posto.

Fino a quando lo decidete, mandando all'Antitrust persone che deprimono il carattere di autorevolezza ed indipendenza di quell'autorità, non possiamo che arrenderci alla forza numerica della maggioranza. Quando lo fate, stracciando norme, principi e limiti costituzionali, credo che la partita sia davvero un'altra ed assai più grave.

Credo che tale norma, sia nell'attuale versione sia in quella che ci avete proposto precedentemente (nei confronti della medesima abbiamo presentato un emendamento completamente soppressivo), sia inaccettabile, oltre ad essere incostituzionale in modo conclamato.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, chiedo che si proceda alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 2.15 delle Commissioni che, nel provvedimento ormai denominato «Stop a Caselli», risulta essere una fotografia della realtà.

Sono curioso di vedere se, questa volta, la Presidenza si inventerà qualche altro «arzigogolo» per dire di non sapere che riguarda tale questione...

ROBERTO ZACCARIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, in attesa del mio «arzigogolo», spero che lei svolga un intervento che riporti le cose in termini parlamentari più che in termini da avanspettacolo. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, ritengo che le considerazioni da lei svolte nel non accogliere la richiesta di voto segreto formulata in precedenza, facendo una sottile distinzione tra l'ufficio del magistrato e la persona, non possano valere con riferimento a questo emendamento. Infatti, in nessun caso si è affermato che vi sono uffici che compiono gli anni.

Quindi, accogliendo questa formulazione, automaticamente si sanziona che tra le alternative poste dalla Presidenza – magistrato come ufficio e magistrato come persona – si accoglie l'interpretazione di magistrato come persona fisica, in quanto nel nostro Stato solo le persone fisiche compiono gli anni.

Pertanto, Presidente, la invito a considerare la richiesta formulata dal collega Boccia, in quanto su questo emendamento non potremo che esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccaria, come lei ben comprenderà, esiste una evidente differenza tra la soggettività e il termine. La soggettività è un fatto che riguarda le persone e, quindi, tutte le persone e non una sola, mentre il termine – sia esso *ad quem* o *a quo* – è un dato temporale kantianamente indifferente rispetto alle persone.

Quindi, le osservazioni svolte dal collega Boccia e da lei, onorevole Zaccaria, urtano contro la differenza che separa il termine dal soggetto; si tratta di due diversi elementi in forza dei quali si rafforza l'argomento che ho espresso poco fa.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.15 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	448
<i>Maggioranza</i>	225
<i>Hanno votato sì</i>	230
<i>Hanno votato no</i> ..	218).

Prendo atto che l'onorevole Zaccaria non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Passiamo alla votazione del subemendamento Zaccaria 0.4.70.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, ritengo che nessuno abbia più dubbi sul fatto che il decreto legislativo n. 56 del 2000 non consente di dar vita ad un ordinamento federale che ponga tutti i territori e tutte le regioni nelle condizioni di dare il meglio di sé sui temi della crescita economica, sociale e civile in generale. Si tratta dunque di un decreto legislativo non funzionale a favorire la costruzione del federalismo di cui abbiamo bisogno, in quanto non pone tutte le regioni e tutti i territori nelle condizioni di superare le differenze di ordine socio-economico e di qualità della vita che ancora oggi esistono e che anzi si accentuano sempre di più.

Su ciò non hanno dubbi sia le regioni che in qualche modo hanno tratto vantaggi dal citato decreto legislativo n. 56 e che, secondo quanto affermato dai colleghi della Lega Nord, considerano tale decreto come il baluardo dal quale non si può prescindere nella costruzione di una vera politica di federalismo, soprattutto fiscale, sia le regioni meridionali che, a seguito del sopra richiamato decreto legislativo, si sono viste ridotte le risorse a disposizione.

Del resto, il superamento del decreto legislativo in questione è dimostrato dal fatto che esso è in aperto contrasto con l'articolo 119 della Costituzione, così come riformata, che pone, invece, il conseguimento di standard omogenei di livelli di civiltà e di qualità della vita in tutte le regioni italiane come fondamentale principio alla base della nostra Repubblica.

D'altra parte, questa stessa convinzione è espressamente formulata all'interno dell'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, che afferma esplicitamente l'impegno del Governo ad elaborare entro il 28 febbraio 2005 le proposte normative occorrenti ad adeguare il decreto legislativo n. 56 del 2000 ai principi del Titolo V della Costituzione.

Ebbene, vorrei che qualcuno in quest'aula potesse smentirmi, ma sono certo che in Parlamento nessuno crede davvero

che il Governo possa realizzare il suo proposito entro il prossimo 28 febbraio. Anzi, probabilmente non si troverà neppure nelle condizioni di poterlo fare entro il 30 aprile, proprio perché si tratta di un tema delicato che investe questioni su cui devono maturare forti e nuovi convincimenti non solo tra le forze politiche, ma anche tra le diverse regioni.

La conversione del decreto, così come è allo stato attuale, ci lascerebbe nella stessa identica situazione già dal prossimo 1° marzo, oppure dal prossimo 1° maggio, qualora venga approvato l'emendamento presentato dal Governo. D'altra parte, che l'esecutivo si trovi nell'impossibilità di formulare proposte entro queste date è dimostrato dalla lettera che il Presidente del Consiglio Berlusconi ha inviato, nello scorso mese di novembre, al presidente dell'Alta commissione istituita con la legge finanziaria per il 2003. Tale commissione, entro sei mesi dalla propria istituzione — termine poi via via prorogato —, avrebbe dovuto, entro il 30 maggio 2005, formulare le proposte da avanzare all'esecutivo, in modo che le stesse possano essere tradotte in norme legislative.

Tuttavia, l'eventualità che il Governo presenti — e così ha effettivamente fatto — un emendamento per sospendere sino al 30 aprile l'applicazione del decreto n. 56 del 2000, dimostrerebbe chiaramente che siamo davanti ad un espediente tattico per nascondere l'incapacità di assumere chiare responsabilità di fronte agli elettori italiani che il prossimo 3 aprile dovranno rinnovare i rispettivi consigli regionali. Infatti, il Governo non può prendere posizione a favore delle regioni che hanno tratto vantaggi o sono state penalizzate dal citato decreto legislativo n. 56.

Per tutto questo insieme di ragioni, riteniamo che in sede di conversione del decreto-legge in oggetto la cosa più opportuna da fare sia quella di sospendere l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del maggio 2004 fino all'entrata in vigore delle nuove norme, cioè fino all'entrata in vigore del provvedi-

mento con cui il Parlamento avrà adeguato il decreto legislativo n. 56 del 2000 ai nuovi principi del Titolo V della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, il subemendamento a mia firma 0.4.70.1 si ispira alle osservazioni del Comitato per la legislazione e ha lo scopo, al pari di una proposta emendativa successiva, di fare ricorso all'unica terminologia conosciuta nel nostro ordinamento, vale a dire a quella contenuta nella legge n. 400 del 1988. Il Comitato, infatti, con riferimento all'espressione « elabora proposte normative » solleva forti dubbi ed osserva che: « dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura delle suddette proposte normative nonché la loro idoneità a dare un nuovo assetto alla materia ».

Ritengo, signor Presidente, che sia indispensabile utilizzare termini che sono contenuti nella nostra normativa e che hanno un carattere formale. Propongo pertanto di sostituire la parola « approva » con la parola « delibera ». In relazione all'esito del voto, mi riservo di illustrare un'ulteriore conseguente proposta modificativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Zaccaria 0.4.70.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

*(Presenti e votanti 431
Maggioranza 216
Hanno votato sì 212
Hanno votato no .. 219).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.70 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ferme restando le osservazioni che ho precedentemente svolto dirette a consentire di approfondire con maggiore serenità le questioni connesse al decreto legislativo n. 56 del 2000, intervengo sull'emendamento 4.70 del Governo in esame ma intendo svolgere anche alcune considerazioni sulle proposte emendative successive. Queste ultime, infatti, offrono un ventaglio di soluzioni per affrontare nel merito le questioni legate al citato decreto legislativo n. 56.

La prima proposta emendativa alla quale mi riferisco trasferisce l'onere delle maggiori risorse necessarie per non penalizzare ulteriormente le regioni meridionali interamente allo Stato. Pertanto, le somme necessarie per compensare le regioni meridionali — ma non si tratta soltanto di queste ultime, in quanto sono interessate dal provvedimento anche alcune regioni non meridionali, fra cui l'Umbria — sarebbe interamente a carico dello Stato.

Un'altra proposta emendativa prevede che tale onere sia posto per il 50 per cento a carico delle regioni che sono in credito, e che dunque traggono vantaggio dal riparto di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000, e per il 50 per cento a carico dello Stato.

Un'ulteriore proposta emendativa prevede di lasciare le cose come stanno, facendo riferimento alla spesa storica e ai criteri di riparto del 2001, in attesa che vengano emanate le nuove norme in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Vi è, dunque, un emendamento a costo zero, che può essere accolto in quanto non ha implicazioni di ordine finanziario, un altro che pone a carico dello Stato l'onere finanziario, e un terzo che pone tale onere per il 50 per cento a carico dello Stato e per il 50 per cento a carico delle regioni che sono in credito

(*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.

ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, richiamo l'attenzione della Presidenza e del Governo sull'emendamento in esame.

Dal punto di vista formale, se questo emendamento fosse approvato, il testo del provvedimento reciterebbe: « il Governo approva le proposte normative ». Ciò non è condivisibile perché si dovrebbe prevedere che il Governo, semmai, approva le norme.

Dal punto di vista del merito, considero opportuna la previsione contenuta nella prima parte dell'emendamento (sostituire la parola « elabora » con la parola « approva »), mentre non condivido la seconda parte dello stesso nel momento in cui utilizza il termine « compensazione » e non quello, più appropriato, di « conguaglio ». Qualora il Governo non intendesse procedere ad una riformulazione nel senso di utilizzare la parola « conguaglio » al posto della parola « compensazione », chiederemo la votazione per parti separate di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale su questo emendamento e per ringraziare il Governo il quale, mantenendo fede all'impegno assunto durante l'esame della legge finanziaria, ha predisposto questo provvedimento che sospende gli effetti distorsivi del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, accogliendo così anche una richiesta del Vicepresidente del Consiglio, onorevole Fini. Questi effetti distorsivi, lo ricordo, sono penalizzanti soprattutto per le regioni meridionali.